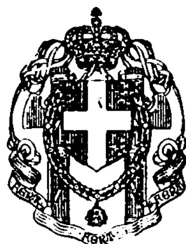
Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 251

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 ottobre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1936-XIV, n. 1853.
**Norme relative alla polizia della laguna di Venezia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il vigente regolamento 20 dicembre 1841 per impedire i danni recati alla laguna di Venezia, approvato dal Governo dell'ex Impero austro-ungarico;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di aggiornare il detto regolamento, e di apportarvi alcune aggiunte dirette ad armonizzare gli interessi della conservazione del regime idraulico della laguna con quelli della produzione lagunare e valliva;
Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le unite norme di polizia della laguna di Venezia, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 378, foglio 88.* — MANCINI.

**Norme relative alla polizia della laguna di Venezia.**

## TITOLO I.

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1. — La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (Conca del Cavallino) alla foce del Brenta (Conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terra ferma.

Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terra ferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

Art. 2. — Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e, con l'esclusione indicata dall'articolo seguente, la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con la laguna stessa.

Per la esplicazione delle funzioni demandategli dalle presenti norme il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio civile di Venezia, il quale, agli effetti delle presenti norme, ha giurisdizione su tutta la laguna.

Art. 3. — La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'amministrazione marittima.

In detti canali e zone la navigazione va regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna del Regno.

Art. 4. — L'ufficio del Genio civile, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, procederà al rilevamento di tutte le opere esistenti in laguna indicando specificatamente le opere legittime e le abusive.

Espletata poi la procedura segnata dal successivo articolo 67, sarà compilato, a cura dell'ufficio suddetto, l'elenco di tutte le opere esistenti sia legittime che legittimate.

L'elenco sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su parere del Magistrato alle acque e sentito il Comitato di magistratura, e sarà comunicato agli uffici del Catasto.

### CAPO I.

*Norme per impedire che venga diminuita l'ampiezza o la profondità della laguna o posto impedimento al movimento libero della marea.*

Art. 5. — Salvo quanto dispongono gli articoli 27 e 46, dentro la conterminazione lagunare è proibito costruire argini, rilevati di terra o macere, steccati di legno, e di produrre qualsivoglia altro impedimento di qualunque elevatezza od estensione.

Art. 6. — Gli argini, che attualmente esistessero in base ad antecedenti concessioni, o per antico titolo, sono tollerati, ma senza facoltà di rialzarli, di estenderli e nemmeno di ingrossarli. Ed in caso che siano guasti, se si voglia restaurarli, deve esserne chiesta autorizzazione al Magistrato alle acque.

L'autorizzazione di detto Istituto ad eseguire i restauri rimane limitata alla esecuzione delle opere occorrenti a che gli argini si mantengano atti all'uso per il quale furono consentiti.

Sono da ritenersi abusivi gli argini non costruiti in virtù di formale concessione, o che risultassero tali anche soltanto per forma e dimensioni in confronto alle risultanze del rilievo eseguito nel 1843-1844 a cura dello Stato.

Tali argini abusivi devono essere demoliti, salvo la sanatoria di cui all'art. 67.

Art. 7. — Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia.

Art. 8. — E' proibito circondare qualsiasi parte della laguna con ripari o difese di qualunque specie, ancorchè non fossero continui, o non ne fosse impedito il passaggio dell'acqua; le eccezioni tollerate, che si riferiscono ai bacini vallivi, sono dichiarate nel Capo IV di questo titolo.

Art. 9. — Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere state mai divertite da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque, il quale sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescriverà gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici per rendere la concessione il più possibile innocua alla laguna.

Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovrà essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.

Art. 10. — Chi possiede una casa, un orto, o qualsivoglia altro terreno elevato, circondato o in margine alla laguna, deve impedire che le sponde sconscendano, e perciò deve munire queste con adeguate opere di difesa. Tali opere devono essere approvate dal Magistrato alle acque, ed essere mantenute continuamente in buono stato.

Art. 11. — Le fabbriche ed altre opere di ogni genere e natura, che modifichino od alterino sostanzialmente la condizione attuale di qualunque parte della laguna, non possono essere eseguite senza speciale autorizzazione da darsi con decreto Reale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Magistrato alle acque e il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

Art. 12. — Le opere che, con la loro struttura o posizione, non modifichino, nè alterino sostanzialmente la condizione attuale della laguna e i lavori di ordinaria manutenzione di opere di qualsiasi natura e specie, esistenti in laguna, non possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque, che provvede, sentito, ove occorra, il Comitato tecnico di magistratura.

Art. 13. — L'occupazione della laguna, da farsi con le opere autorizzate a termini degli articoli precedenti, va in ogni caso limitata allo stretto necessario, e la struttura delle opere deve essere tale da apportare la minima alterazione al regime lagunare.

Comunque, all'occupazione deve corrispondere l'esecuzione di scavi di compenso, in località vicine, allo scopo di dare all'espansione delle normali maree una efficienza almeno pari a quella che viene ad essere sottratta. Le zone scavate devono, inoltre, essere alimentate da adeguati canali adduttori.

Art. 14. — In nessun caso può essere intrapreso un lavoro nell'ambito lagunare, fuori delle zone abitate sottoposte alla diretta vigilanza dei comuni di Venezia e Chioggia, anche se autorizzato e se concernente semplici restauri, senza che ne sia dato preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ufficio del Genio civile, affinchè questo possa disporre per la necessaria sorveglianza.

Al preavviso sono tenuti in solido il committente e l'esecutore dei lavori.

Art. 15. — Le disposizioni contenute negli articoli precedenti circa le nuove costruzioni ed il mantenimento di quelle esistenti, non derogano e non pregiudicano quelle che fossero imposte dalla autorità militare per ragioni di difesa, e dal Magistrato alle acque per la esecuzione e la tutela delle opere portuali e per tutto ciò che concerne il regime della laguna, e dalla autorità marittima nell'interesse della navigazione nei canali e zone di sua giurisdizione.

### CAPO II.

*Norme per impedire l'interrimento, l'ingombro e l'inquinamento della laguna.*

Art. 16. — E' vietato di fare qualunque interrimento od ingombro in qualsiasi parte della laguna.

Rispetto alle materie che gli usi civili rendono necessarie sgombrare dai luoghi ove si ammassano, devono essere osservate le norme seguenti.

Art. 17. — E' vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possano inquinare le acque della laguna.

Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscano in laguna rifiuti atti a inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione, secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita la autorità sanitaria.

Art. 18. — Qualora per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canali fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:

a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) a provvedere in ogni caso almeno una volta all'anno, salvo termini più brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.

Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque farà depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza.

Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive e agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo, salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.

Art. 19. — Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni delle presenti norme.

La cernita ed il trasbordo delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e dalle abitazioni devono essere eseguite in apposite « cavane » da espurgarsi periodicamente con l'osservanza delle norme stabilite dal decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 relativo alla lotta contro le mosche.

Il Magistrato alle acque, a mezzo dell'ufficio del Genio civile, vigila affinchè siano osservate le prescrizioni del presente articolo.

Agli effetti della vivificazione lagunare e dell'igiene, i canali e rivi in consegna ai Comuni devono avere una profondità minima di almeno m. 1,20 sotto medio mare.

Art. 20. — E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.

Salvo quanto dispone l'art. 21, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare deve essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente Capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.

Art. 21. — Chiunque intraprenda la esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per l'occorrente vigilanza. Al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.

Art. 22. — Le materie di rifiuto, salvo speciali autorizzazioni da darsi dal Magistrato alle acque che ne consentano il trasporto in luoghi diversi (orti, cortili, piazze e simili), devono essere depositate nei recinti (sacche) all'uopo destinati dal Magistrato stesso, con la osservanza delle norme contenute nel decreto del Capo del Governo richiamato nell'art. 19.

Art. 23. — Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in guisa da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.

A tal uopo la barca, appena caricata, deve essere condotta nel luogo stabilito per la ispezione del carico, dove un agente delegato dal Genio civile rilascia un bollettino in cui sono indicati l'altezza del bordo emergente detto « cao di banda » ed il luogo stabilito per lo scarico.

Ritirato il bollettino, la barca dev'essere condotta, senza deviazioni, al luogo indicato per lo scarico. Qui un altro agente accerta se essa conserva la immersione indicata nel bollettino, e, annotata su questo la eventuale minore immersione, lo ritira.

Lo stesso agente prescrive, caso per caso, le modalità da osservarsi nello scarico e nella distribuzione delle materie, e, dopo terminato lo scarico, rilascia al conduttore della barca una bolletta che attesta la regolarità dello scarico stesso.

Art. 24. — Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'articolo 22, le somme da corrispondersi all'agente delegato dal Genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico.

Art. 25. — Nessuna barca carica di materiali di rifiuto può viaggiare in laguna prima del levar del sole, nè dopo il tramonto, nè sotto alcun pretesto può prendere alcuna direzione diversa da quella che deve tenere per munirsi del bollettino, ed, avutolo, per andare allo scarico assegnatole.

Art. 26. — Se i depositi di materie di rifiuto vengano fatti sopra fondi (sacche) di proprietà privata, l'Amministrazione può concludere accordi amichevoli onde tenere la sacca ricolmata per sè, ed, in caso di mancato accordo, il fondo privato potrà essere espropriato, seguendo le norme della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

L'Amministrazione può invece pattuire la restituzione della sacca ricolmata, ed in tal caso, chi ne rimane proprietario, è obbligato a cingerla stabilmente tutto all'intorno con le difese di cui all'articolo 10, in sostituzione alla palafitta od altra difesa provvisionale con cui viene protetta mentre la si va colmando.

Nel caso sia stato consentito il rialzamento di orti, cortili, piazze e simili, secondo il disposto dell'art. 22, le difese verso laguna devono essere convenientemente rialzate e, se occorre, irrobustite a cura e spese del proprietario del fondo.

Art. 27. — A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, la autorizzazione è data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme, e con la indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito.

L'apertura delle anzidette cave deve essere eseguita secondo le prescrizioni dell'art. 38.

Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto e sempre sotto le discipline generali.

All'ufficio del Genio civile sono affidati la vigilanza sulla costruzione e demolizione dei casseri e l'accertamento del ripristino del fondo lagunare, anche entro l'ambito delle città lagunari.

Art. 28. — Non è permesso di dar carena, nè di lavare, spalmare o far altre operazioni attinenti al restauro dei bastimenti, fuori dei cantieri, senza autorizzazione del Genio civile. Per ottenere la autorizzazione l'interessato deve depositare congrua cauzione per garantire la riparazione dei danni che fossero arrecati alla zona lagunare.

L'autorizzazione va subordinata alle prescrizioni dell'autorità marittima, quando le indicate operazioni debbano compiersi in zona di sua giurisdizione.

Le stesse disposizioni valgono per la demolizione dei bastimenti e dei natanti in genere.

Per gli interrimenti cagionati dai lavori suddetti si applicano le disposizioni del precedente art. 18.

Art. 29. — Il carico e lo scarico della zavorra dei bastimenti devono essere autorizzati dall'ufficio del Genio civile, o dall'autorità marittima nei canali e zone di sua giurisdizione, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie.

Se la località è di pertinenza privata, la domanda deve essere corredata dall'attestazione del consenso del proprietario. L'ufficio del Genio civile a richiesta dell'autorità marittima, quando di sua competenza, giudica sulla convenienza o meno di accettare la proposta stabilendo, se del caso, altra località.

Le operazioni di carico, scarico e trasporto della zavorra, sono soggette alle disposizioni degli articoli 20 e seguenti delle presenti norme.

Art. 30. — Per gli appostamenti ordinari di zattere di legname occorre apposita autorizzazione da rilasciarsi dall'autorità competente, sentito l'ufficio del Genio civile.

Detta autorizzazione deve indicare il periodo di validità, e non può mai consentire che le zattere entrino nei canali e rivi interni della città, nè che si appostino alla loro imboccatura.

E' vietato di tenere le zattere in acqua più di dieci giorni.

Per gli interrimenti cagionati dalla demolizione delle zattere, e per i danni che lo scarico dei legnami può arrecare alle rive, si applicano le disposizioni dell'art. 18 delle presenti norme, o quelle vigenti sulla polizia dei porti, quando si tratti di canali e zone soggetti a giurisdizione marittima.

CAPO III.

*Norme sulle coltivazioni e utilizzazioni dei terreni compresi nei recinti della laguna.*

Art. 31. — E' vietato dissodare e mettere a coltura i terreni, qualunque sia la loro altezza rispetto alla marea, ad eccezione di quelli formanti isole propriamente dette, difese da marginamento, e del litorale compreso fra il mare e la laguna.

Il divieto si estende anche ad altri rilevati situati in mezzo alle « barene ».

Art. 32. — Sono del pari proibite, fuori delle isole e dei litorali suddetti, le piantagioni di qualunque specie, o cedue, o di alto fusto, ed ogni qualità di rimboschimento.

Art. 33. — E' proibito il pascolo tanto sulle scarpate degli argini di conterminazione, quanto sulle « barene » e sulle « motte ».

Art. 34. — Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare.

Art. 35. — E' permesso di falciare le brule (giunco acuto), le erbe spontaneamente nascenti sulle « motte », sui terreni alti e sulle « barene ».

Il taglio di queste erbe e giunchi è assoggettato ad una autorizzazione, che viene rilasciata dal Genio civile e nella quale devono essere particolareggiatamente specificate le zone cui essa si riferisce.

Qualora il taglio debba effettuarsi su terreni di proprietà demaniale, la Regia Intendenza di finanza, prima della stipulazione dei contratti di affittanza e degli atti di concessione, sente l'ufficio del Genio civile, il quale provvede a dettare le norme da introdurre negli atti stessi, in armonia con le prescrizioni delle presenti norme.

Art. 36. — Le erbe tagliate e le brule debbono trasportarsi o a schiena di uomini o a mezzo di barche, essendo vietato ogni carreggio e movimento di animali dentro la laguna.

E' altresì vietato il deposito di detto materiale, sia anche provvisorio, sugli argini.

Art. 37. — Il trasporto delle erbe e brule falciate e lo sgombro delle barene devono compiersi nei sette giorni successivi al taglio.

Gli agenti devono intimare ai trasgressori lo sgombro entro un periodo di altri tre giorni, trascorsi i quali si provvede di ufficio alla rimozione dei depositi od alla loro distruzione a spese dei trasgressori.

Art. 38. — Non si può eseguire, se non con speciale autorizzazione del Magistrato alle acque e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, l'estrazione di argille e torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso esse debbano servire.

Il trasporto nell'ambito della laguna delle argille e torbe è soggetto alle discipline di cui al Capo II delle presenti norme, in quanto applicabili.

Art. 39. — Compiuta l'estrazione di argille o torbe, di cui all'articolo precedente, le materie non utilizzabili escavate e ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse. È proibito peraltro gettare nelle cave rovinacci e materiale di altra specie.

Le cave devono essere costantemente poste in comunicazione col più vicino ghebbo o canale lagunare.

### Capo IV.

*Norme per l'esercizio della pesca in laguna.*

Art. 40. — La pesca in laguna si esercita o nel campo libero della laguna o nei suoi canali, od in quei bacini determinati di essa che si chiamano « valli ». Essa è soggetta, oltre che ai vigenti regolamenti sulla pesca in genere, alle seguenti prescrizioni nell'interesse della conservazione della laguna, fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali.

Art. 41. — Nella laguna la pesca si può esercitare in due modi:

*a*) in forma vagantiva, cioè con reti, rezzole o tratte, nasse, lenze, ecc.;

*b*) in forma stabile e con allevamento stagionale di varie specie ittiche in alcuni determinati bacini vallivi opportunamente recinti e muniti di cogolarie (volgarmente cogolere o cogòli), la cui legittima esistenza fu accertata col catasto compilato nel 1843-1844.

Art. 42. — E' permessa la pesca vagantiva in ogni bacino, lago, stagno, canale ed altro qualunque spazio inondato dalla laguna, tranne che nelle valli dove è ammessa la pesca in forma stabile con autorizzazione annuale di chiusura.

E' però proibito aiutare la pesca vagantiva con qualsiasi specie di chiusura di pali, paline, grisuole ed altro che comunque interrompa o rallenti il libero corso delle acque e la navigazione.

Art. 43. — E' parimenti proibito assicurare le rezzole o tratte di rete, con sassi, mattoni, ed altri materiali del genere che possano poi essere gettati in laguna, ovvero riversare in acqua il fango, le erbe ed i rottami portati su dalle reti.

Art. 44. — Le zone lagunari dove in base a titoli riconosciuti è consentito esercitare il diritto esclusivo di pesca in forma vagantiva, devono essere delimitate da una linea di confine, mediante segni inamovibili, corrispondenti ai titoli stessi sui quali il diritto è fondato.

Art. 45. — Le valli dove può esercitarsi la pesca in forma stabile devono essere normalmente aperte e soggette alle norme comuni a tutta la laguna.

Tuttavia, in casi eccezionali, su domanda degli utenti, il Magistrato alle acque può accordare la loro temporanea chiusura.

Tale autorizzazione può essere rinnovata di anno in anno.

Le opere occorrenti per la chiusura devono essere eseguite sotto la vigilanza del Genio civile.

Art. 46. — Intorno alle valli, di cui viene autorizzata la temporanea chiusura, sono tollerati solo quegli argini di antica istituzione che, a giudizio insindacabile del Magistrato alle acque, si rendono necessari perchè la chiusura stessa e la istituzione delle cogolarie possano conseguire il loro effetto.

Per la forma, natura e dimensioni degli argini come per la loro manutenzione valgono le prescrizioni del precedente art. 6.

Art. 47. — La chiusura annuale delle valli, autorizzata ai sensi dell'art. 45, non può ad ogni modo cominciare normalmente prima del 10 aprile nè protrarsi oltre al 15 gennaio. Per il 16 gennaio le valli devono essere riaperte finchè sia concessa nuova autorizzazione di chiusura. E' tuttavia lasciato in facoltà del Magistrato consentire proroghe al termine di riapertura delle valli quando eccezionali esigenze della economia nazionale o eccezionale andamento stagionale, da accertarsi a insindacabile giudizio del Magistrato, lo consiglino.

Art. 48. — La chiusura delle valli deve essere eseguita con uno steccato di pertiche piantate sul fondo lagunare alla distanza non inferiore a mezzo metro l'una dall'altra, lungo la linea delle chiusure degli anni antecedenti, ove esistono le « scasse », cioè i residui delle vecchie pareti. Alle pertiche si appoggia una parete semplice di cannicci, volgarmente chiamata « grisuola »; la parete doppia di grisuole è permessa dal 10 aprile al 31 agosto, soltanto attraverso i canali ed i ghebbi e lungo le sponde ed i fianchi delle cogolere e fino a m. 0,40 sotto la comune alta marea.

Potranno essere usate griglie metalliche in sostituzione delle « grisuole ».

Art. 49. — Ove gli agenti rilevino che la chiusura della valle è stata effettuata in modo non conforme alle prescrizioni suddette devono provvedere senz'altro alla demolizione dell'opera.

Della constatata infrazione al disposto del precedente articolo e della demolizione eseguita deve essere redatto apposito verbale a tutti gli effetti del Titolo II delle presenti norme.

Art. 50. — È proibito ogni lavoro di terra e legname avente lo scopo di rincalzare il piede delle grisuole e render la chiusura delle valli più forte (cavallotti, argini, ridossi di terra, zolle ed altro).

E' vietato altresì di interrompere in qualsiasi altro modo e sito il corso dell'acqua nei canali e ghebbi, loro cime e code, all'infuori delle traversate con cogolere.

Art. 51. — Sopra uno dei canali che danno accesso dalla laguna libera nella valle, deve essere lasciata nella parete di grisuole che lo attraversa, una porta larga almeno metri tre, che deve essere aperta al presentarsi della barca degli agenti, ai quali deve essere lsciato libero l'ingresso per visitare la valle in qualunque epoca e in qualunque ora.

Art. 52. — Al finire del periodo durante il quale è concessa la chiusura, la valle si riapre disfacendo ogni recinzione con lo spiantare le grisuole dai paludi.

Nei canali e ghebbi, come pure sulle sponde delle cogolere, le grisuole devono essere tagliate con le mannaie d'acqua a livello del fondo, onde non resti impedimento al libero corso delle maree, pur lasciando sussistere il fondamento del nuovo impianto da farsi l'anno successivo.

Art. 53. — Gli utenti che intendessero modificare i sistemi di chiusura e recinzione descritti all'art. 48, con o senza spostamenti di tracciato, debbono avanzare regolare domanda al Magistrato alle acque, corredata dai disegni dimostrativi.

Detto Istituto, accertata la legittimità della esistenza della valle, può autorizzare, sentito il proprio Comitato tecnico, l'esecuzione delle opere, sempre quando ne derivi un evidente beneficio al regime idraulico della laguna.

Art. 54. — Indipendentemente da qualsiasi iniziativa privata e dalla esecuzione di qualsiasi opera, ove ragioni igieniche lo richieggano, il Magistrato alle acque, sentita l'autorità sanitaria, può provvedere all'apertura di nuovi varchi ed all'ampliamento di quelli esistenti, avuto riguardo di turbare il meno possibile l'esercizio della pesca.

Art. 55. — Nelle valli che non sono alimentate efficacemente dall'acqua di marea è fatto obbligo agli utenti, ai fini igienici, di adottare un dispositivo particolare che permetta abbondanti e rapide immissioni di acqua salsa ad ogni periodo di alta marea sigiziale da marzo a novembre inclusi

Il dispositivo deve essere approvato dall'ufficio del Genio civile.

Art. 56. — Le valli di cui viene autorizzata la temporanea chiusura ai fini dell'esercizio della pesca, possono essere vivificate con un filo d'acqua dolce, purchè gli utenti posseggano all'uopo un titolo legittimo speciale.

Coloro che siano sprovvisti di tale titolo devono ottenere apposita concessione dal Magistrato alle acque, a termini del precedente articolo 9.

In ogni caso, sia per le antiche concessioni, sia per le nuove, tali erogazioni sono sottoposte alle discipline sancite dalle leggi sulle

derivazioni, e saranno eseguite con canale coperto, modulato all'incile, in relazione all'acqua da erogarsi, e costruito in modo da impedire gli interrimenti in laguna.

Anche le erogazioni esistenti devono essere modificate in conformità.

Tali erogazioni, ai fini antimalarici, devono inoltre essere disciplinate in modo che durante i mesi da aprile a tutto dicembre, permanga in ogni punto della valle un titolo di salsedine non inferiore al due per cento (2%) in cloruro di sodio.

Agli utenti di erogazioni, che posseggano un antico titolo legittimo e che in base al disposto del presente articolo sono obbligati a modificare le opere di adduzione, potrà essere accordato sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici un contributo non superiore al 50% della spesa all'uopo sostenuta, nei limiti di quella prevista nel progetto approvato dal Magistrato alle acque.

In ogni caso le opere sono assoggettate alle prescrizioni dell'articolo 14.

Art. 57. — L'erezione di un « casone » o di più « casoni » minori sul margine di ogni valle da parte di chi ha nella valle stessa diritto d'uso, è autorizzata dal Magistrato alle acque, il quale, a suo esclusivo insindacabile giudizio, ne stabilisce il numero e la capacità, in relazione all'esercizio del diritto suddetto.

I « casoni » devono essere eretti sopra terrapieni riparati da opere di marginamento, secondo le prescrizioni dell'art. 10.

Art. 58. — Le predette norme che regolano l'esercizio della pesca in forma stabile valgono anche per quelle valli sulle quali si esercitano legittimamente diritti esclusivi.

Art. 59. — E' assolutamente vietata la pesca, in qualunque modo essa si eserciti, di molluschi e crostacei di qualsiasi natura, in vicinanza delle scogliere che proteggono le opere dei porti e dei litorali, come sono gli speroni, i murazzi, i moli, le dighe, nonchè in quelle località prossime ai centri abitati per le quali è fatto divieto dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 60. — Le disposizioni contenute in questo Capo non escludono l'adempimento, in quanto siano compatibili con le presenti norme, di quelle altre che sono emanate dalle competenti autorità sia per ciò che riguarda le autorizzazioni da accordarsi per la pesca vagantiva, sia per le epoche a cui essa si limita, onde impedire la distruzione del pesce o per altri rispetti.

## TITOLO II.

### PENE E SANZIONI CIVILI.

Art. 61. — I contravventori alle norme contenute nel Titolo precedente sono puniti con l'ammenda fino a L. 3000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 62. — Agli effetti dell'art. 196 del Codice penale, coloro che hanno persone soggette alla loro autorità, direzione e vigilanza, sono tenuti a fare osservare dalle persone medesime le disposizioni delle presenti norme, per la cui osservanza è stabilita la pena dell'ammenda.

Art. 63. — L'accertamento delle violazioni delle presenti norme è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, ai vigilanti agenti giurati ed impiegati addetti alla laguna.

Il rapporto contravvenzionale è inviato, per il tramite dell'ufficio del Genio civile, al Magistrato alle acque, il quale, riconosciutane la regolarità, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei canali e zone di giurisdizione marittima, nei quali nulla è innovato in quanto concerne la giurisdizione civile, penale e contenziosa della autorità marittima.

Art. 64. — Ai contravventori alle disposizioni relative alla pesca nelle valli e al regime per esse fissato nelle presenti norme, può essere negata l'autorizzazione di chiusura per la stagione successiva a quella in cui la contravvenzione fu elevata.

Art. 65. — Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose, è in facoltà del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'ufficio del Genio civile e, quando sussistano ragioni di competenza, anche l'autorità militare e quella marittima, di ordinare la riduzione al primitivo stato, o effettuare scavi di compenso, stabilendo il termine in cui tali lavori devono essere compiuti.

Scorso inutilmente il termine stabilito, i lavori sono eseguiti, per conto dell'interessato, dall'ufficio del Genio civile.

In caso d'urgenza il presidente del Magistrato alle acque può nella stessa ordinanza di cui al primo comma di questo articolo, disporre che i lavori siano immediatamente eseguiti d'ufficio.

Per il rimborso delle spese sostenute dall'Erario, nelle ipotesi previste dal 2° e dal 3° comma del presente articolo, si applica l'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.

## TITOLO III.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 66. — Per motivi igienici di rilevante importanza può essere consentita, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, l'utilizzazione agraria e valliva di determinate zone lagunari, ora legittimamente chiuse o semichiuse con argini permanenti, purchè l'utilizzazione si possa ottenere migliorando l'attuale regime d'espansione della marea.

L'utilizzazione è autorizzata dal Magistrato alle acque, sentito il Comitato tecnico della Magistratura nonchè l'autorità sanitaria, e previo il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 67. — Entro il termine di un anno, indicato nel precedente articolo, il Magistrato alle acque, sentito il Comitato tecnico di Magistratura e l'autorità sanitaria, e previo il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, può accordare in tutto o in parte la sanatoria per le zone già poste a coltura agraria o valliva e per le quali non esistano titoli legittimi, semprechè non ne risulti nocumento al buon regime idraulico lagunare, e subordinatamente all'esecuzione di opere che valgano a migliorare il regime stesso e le condizioni igieniche in confronto allo stato precedente alla messa in coltura.

Dell'accordata sanatoria, che viene data solo agli effetti tecnici, sarà fatta comunicazione alla Intendenza di finanza a tutela eventuale della proprietà demaniale.

Gli utenti che al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme usassero sistemi di chiusura delle valli da pesca non conformi alle disposizioni indicate all'art. 48, devono farne denuncia entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme.

Il Magistrato alle acque, accertata la legittimità dell'esistenza della valle, può accordare la sanatoria in tutto o in parte, purchè i sistemi usati abbiano migliorato o almeno non peggiorato il regime idraulico della laguna.

Le opere contemplate dal presente articolo, per cui non sia stata accordata la sanatoria, devono essere demolite entro il termine che sarà stabilito dal Magistrato alle acque, salvo, in caso di rifiuto, la demolizione di ufficio a spese degli utenti. Per quest'ultima si provvede al ricupero nei modi di cui all'ultimo comma dell'art. 65.

Art. 68. — Entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme gli stabilimenti industriali che defluissero in laguna rifiuti che ne inquinino le acque, devono presentare domanda di concessione per l'applicazione dei dispositivi depuratori di cui all'art. 17.

In caso di inadempienza le opere necessarie sono eseguite d'ufficio a cura del Magistrato alle acque a carico delle ditte inadempienti. Al ricupero delle spese si provvede nei modi di cui all'ultimo comma dell'art. 65.

Art. 69. — Le disposizioni delle presenti norme si estendono, in quanto applicabili, alle lagune di Marano e di Grado.

Il Magistrato alle acque esercita i suoi poteri di polizia su di esse, valendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per i lavori pubblici:*
COBOLLI-GIGLI.

---

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1854.

**Modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale del ruolo di procura.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono approvate le seguenti modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611:

L'art. 33 è modificato come appresso:

« Gli aggiunti di procura di seconda classe sono promossi alla prima classe secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, quando abbiano compiuto un'anzianità utile di cinque anni, calcolando la durata del servizio effettivamente prestato nel grado undicesimo del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato ed in aumento, per non oltre un biennio, il servizio anteriore in magistratura o la pratica forense per l'ammissione al concorso di procuratore legale o di aggiunto di procura, compiuta successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza.

« Le promozioni a procuratore di terza classe sono conferite secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, agli aggiunti di procura di prima classe, qualunque sia la loro anzianità di grado.

« Le promozioni a procuratore di seconda classe sono conferite esclusivamente mediante esame di concorso, da espletarsi secondo le norme dettate dal regolamento; all'esame è ammesso, su domanda, il personale dei gradi inferiori dello stesso ruolo che, alla data del decreto che indice l'esame, abbia compiuto sei anni di servizio effettivo nel ruolo medesimo, escluso a tali effetti il servizio di magistratura o la pratica forense, indicati nel primo comma del presente articolo, e che, a giudizio della Commissione del personale, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

« Le promozioni a procuratore di prima classe sono conferite a scelta tra i procuratori di seconda classe che abbiano compiuto in questo grado almeno tre anni di effettivo servizio.

« Tutte le promozioni nel ruolo di procura della Avvocatura dello Stato sono disposte con decreto del Capo del Governo; quelle per anzianità congiunta al merito e a scelta sono precedute dal giudizio di promovibilità dato dalla Commissione del personale ».

Nell'art. 19, terzo comma, le parole « aggiunti di procura » sono sostituite dalle parole « procuratori ed aggiunti di procura ».

Nell'art. 32, primo comma, alle parole « aggiunti di procura » si fanno seguire le parole « di seconda classe ».

Nell'art. 41, secondo comma, alle parole « Agli avvocati dello Stato e agli aggiunti di procura » sono sostituite le parole « Ai funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato e del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato ».

Nella tabella *A)* allegata al menzionato testo unico, il numero dei sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (grado 7°) è ridotto da 63 a 50 e corrispondentemente il numero complessivo degli avvocati dello Stato è ridotto da 202 a 189; nella tabella stessa il ruolo « Aggiunti di procura (gruppo *A*) » è sostituito dal seguente:

PROCURATORI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

(Gruppo *A*).

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 7° | Procuratori di 1ª classe | 3 |
| 8° | Procuratori di 2ª classe | 8 |
| 9° | Procuratori di 3ª classe | 15 |
| 10° | Aggiunti di procura di 1ª classe | 32 |
| 11° | Aggiunti di procura di 2ª classe | |
| | | 58 |

La suindicata riduzione di posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe e la copertura dei posti di grado settimo ed ottavo nel ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, saranno gradualmente attuate nei modi indicati nel successivo art. 3.

Art. 2. — Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612:

L'art. 5 è modificato come appresso:

« Le funzioni di procura sono di regola esercitate dai procuratori dell'Avvocatura dello Stato.

« L'incarico di sovraintendere e vigilare il servizio di procura è affidato in ogni ufficio ad un avvocato dello Stato designato al principio di ogni anno dall'Avvocato generale, su proposta, per le Avvocature distrettuali, dei rispettivi capi ».

L'art. 13 è modificato come appresso:

« L'esame per i posti di aggiunto di procura di seconda classe ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una prova orale, di carattere prevalentemente pratico.

« Le prove scritte vertono una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

« La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, corporativo e sindacale, finanziario, procedura civile e procedura penale ».

L'art. 52 è soppresso e sostituito dal seguente:

« L'esame per il conferimento dei posti di procuratore di seconda classe ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

« Le prove scritte consistono:

1° nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile e commerciale;

2° nella redazione di atti della procedura civile e penale;

3° nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo e finanziario.

« La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo e finanziario, nonchè procedura civile e procedura penale.

« Il concorso è indetto con decreto del Capo del Governo, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da tale pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande di ammissione, che non sarà minore di un mese.

« La Commissione giudicatrice del concorso è composta, su designazione dell'Avvocato generale dello Stato, da un sostituto avvocato generale e da due vice avvocati dello Stato. Un sostituto avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

« Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli articoli 14, da 17 a 25, 27 e 29.

« Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se i candidati non abbiano conseguito almeno otto punti.

« Per la classificazione dei concorrenti e per la graduatoria degli idonei sono applicabili le disposizioni dell'art. 28, escluso l'ultimo comma, e dell'art. 30; a parità di punti è data la precedenza ai candidati di grado più elevato e, a parità di grado, a quelli che precedono nel ruolo ».

All'art. 74 è aggiunto il comma seguente:

« Al personale dell'Avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni a favore dei benemeriti della guerra e della causa nazionale che abbrevino l'anzianità richiesta per le promozioni di grado o per l'ammissione ai relativi esami di concorso ».

Nell'art. 3, nel titolo della sezione I, capo IV, e negli articoli 9; 48, primo, secondo e terzo comma; 49, primo e secondo comma; 53, secondo comma; 57, primo comma; 58, primo comma; 63, primo comma; 64, primo e secondo comma; 65, primo comma; 68 e 71, secondo comma, alle parole « aggiunti di procura », sono sostituite le parole « procuratori dell'Avvocatura dello Stato ».

Nell'art. 53, primo comma, alle parole « gli avvocati dello Stato del grado inferiore », sono sostituite le parole « gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, in possesso dei gradi stabiliti rispettivamente dagli articoli 28 e 33 del testo unico ».

Art. 3. — Nella prima attuazione del presente decreto sono soppressi quattro dei posti dell'attuale organico dei sostituti avvocati dello Stato di seconda classe; per ogni tre posti del grado medesimo che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ne sarà soppresso uno, fino a ridurre a cinquanta il numero dei sostituti avvocati dello Stato di seconda classe.

Nella prima attuazione del presente decreto potranno essere assegnati i posti di nuova istituzione nel grado di procuratore di terza classe e due dei posti di procuratore di seconda classe.

In corrispondenza delle successive soppressioni di posti, nel grado di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, saranno ricoperti altrettanti posti prima nel grado di procuratore di seconda classe, fino a completamento, e poi nel grado di procuratore di prima classe.

Gli aggiunti di procura del grado XI che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto cinque anni di anzianità valutata ai sensi del primo comma dell'art. 33 del testo unico, saranno promossi al grado X con decorrenza dalla data medesima, in quanto ottengano giudizio di promovibilità per merito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 378, *foglio* 136. — MANCINI.

---

**REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1858.**

**Norme per la valutazione da parte del Monte pensioni per gli insegnanti elementari dei benefici stabiliti, agli effetti del trattamento di quiescenza, dal R. decreto 23 marzo 1931, n. 707.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 27 agosto 1932, n. 1127, contenente disposizioni per le scuole elementari della Venezia Tridentina;

Visto il testo unico delle leggi sul Monte pensioni degli insegnanti elementari approvato con R. decreto 23 marzo 1931, n. 707, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1196;
Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 400, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 768;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. — A decorrere dal 1° ottobre 1932-X il servizio di ruolo prestato dagli insegnanti elementari dei ruoli delle amministrazioni scolastiche nelle scuole di cui all'art. 1 del R. decreto 27 agosto 1932, n. 1127, nonchè il servizio prestato dagli insegnanti delle scuole rurali funzionanti nei Comuni e nelle frazioni di Comuni di cui all'articolo medesimo è calcolato con l'aumento di un terzo agli effetti del trattamento di quiescenza stabilito dal testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con R. decreto 23 marzo 1931, n. 707.

L'aumento di cui al comma precedente è computato soltanto dopo che sia stato raggiunto il minimo di servizio effettivo necessario secondo le disposizioni del testo unico predetto, rispettivamente, per il diritto ad indennità o a pensione.

Art. 2. — L'aumento di cui al precedente art. 1 è determinato dal competente Regio provveditore agli studi.

Per la determinazione del periodo di aumento, quando nel numero totale degli anni del periodo medesimo risulti una frazione d'anno, se questa eccede i 6 mesi, è calcolata per un anno intero, altrimenti si trascura.

Art. 3. — L'aumento di indennità o di pensione dipendente dall'aumento di servizio di cui ai due articoli precedenti, è costituito da una quota di detti assegni rispettivamente liquidati, secondo i casi, a termini delle disposizioni del testo unico delle leggi sul Monte pensioni, approvato con R. decreto 23 marzo 1931, n. 707, calcolata in una frazione degli assegni medesimi, avente per numeratore il numero degli anni computabili in aumento e per denominatore il numero degli anni di servizio effettivo in base ai quali l'indennità o la pensione è stata liquidata.

Art. 4. — La quota di aumento della indennità o il valore capitale della quota di aumento della pensione di cui al precedente art. 3, è a carico dello Stato e il relativo versamento deve essere effettuato dal Ministero della educazione nazionale in seguito al conferimento della indennità o della pensione.

Art. 5. — La quota di aumento della pensione dipendente dall'aumento di servizio di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto non potrà in nessun caso superare la differenza tra la pensione dovuta in base al servizio effettivamente prestato e la pensione massima spettante all'insegnante a termini dell'art. 60, comma primo, del testo unico delle leggi sul Monte pensioni approvato con R. decreto 23 marzo 1931, n. 707.

Nessun aumento di pensione è dovuto in dipendenza dell'aumento di servizio di cui ai citati articoli 1 e 2 del presente decreto quando l'insegnante in base al servizio effettivamente prestato abbia già diritto alla pensione massima sopracennata.

Quando all'insegnante per il servizio effettivamente prestato sia dovuta la pensione minima prevista, secondo i casi, dall'art. 60 del predetto testo unico sul Monte pensioni, la quota di aumento di pensione dipendente dall'aumento di servizio di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sarà commisurata sulla pensione teorica dovuta in base al servizio effettivamente prestato e aggiunta alla pensione minima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 378, foglio 121.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. **1856**.
**Ristampa di valori postali per le poste italiane dell'Egeo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale relativo al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Riconosciuta la necessità di rinnovare la dotazione dei francobolli per posta aerea, nonchè dei francobolli segnatasse e dei segnatasse per pacchi in uso nelle Isole Italiane dell'Egeo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* — E' autorizzata la ristampa dei seguenti valori postali da valere per le Poste Italiane dell'Egeo, nelle misure segnate a fianco di ciascuno:

| | | |
|---|---|---|
| Francobolli aerei | da L. 0.50 | n. 500.000 |
| | » » 0.80 | » 100.000 |
| | » » 1.00 | » 500.000 |
| | » » 5.00 | » 100.000 |
| Francobolli segnatasse | da L. 0.05 | n. 50.000 |
| | » » 0.10 | » 50.000 |
| | » » 0.20 | » 50.000 |
| | » » 0.30 | » 50.000 |
| | » » 0.40 | » 50.000 |
| | » » 0.50 | » 150.000 |
| | » » 0.60 | » 50.000 |
| | » » 1.00 | » 50.000 |
| | » » 2.00 | » 25.000 |
| Segnatasse per pacchi | da L. 0.05 | n. 50.000 |
| | » » 0.10 | » 50.000 |
| | » » 0.20 | » 50.000 |
| | » » 0.25 | » 30.000 |
| | » » 0.50 | » 75.000 |
| | » » 0.60 | » 50.000 |
| | » » 1.00 | » 25.000 |
| | » » 2.00 | » 25.000 |
| | » » 3.00 | » 25.000 |
| | » » 4.00 | » 25.000 |
| | » » 10.00 | » 25.000 |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 378, foglio 119.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. **1857**.
**Approvazione del regolamento integrativo della Società di mutuo soccorso « Mutua Magistrale Genovese » con sede in Genova.**

N. 1857. R. decreto 7 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il regolamento integrativo di quello annesso allo statuto organico della Società di mutuo soccorso « Mutua Magistrale Genovese », con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. **1858**.
**Modificazioni alla parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina.**

N. 1858. R. decreto-legge 24 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, vengono apportate modificazioni alla parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. **1859**.
**Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, con sede in Roma, ad accettare un legato.**

N. 1859. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, l'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 50.000, in titoli di Stato di altrettanto valore nominale, disposto in suo favore dal defunto cav. di gr. cr. Alfonso Susca.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. **1860**.
**Istituzione di un posto di vice-consigliere dell'emigrazione in Washington.**

N. 1860. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito, dal 1° ottobre 1936 al 31 dicembre 1938, un posto di vice-consigliere dell'emigrazione in Washington.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 ottobre 1936-XIV.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicola » di Mileto (Catanzaro).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 156, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di Mileto (Catanzaro) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicola » di Mileto (Catanzaro) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(4164)

**AVVISO DI RETTIFICA.**

All'art. 32 del regolamento amministrativo-contabile della Regia Azienda Monopolio Banane, approvato col R. decreto 18 giugno 1936-XIV, n. 1508, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 17 agosto 1936, in luogo delle parole « agli articoli 3 e 31 », leggasi: « agli articoli 30 e 31 ».

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 20 ottobre corrente, i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, che reca modificazione alla legge 18 giugno 1931, n. 897, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi »;

« Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1346, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna ».

(4175)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 23 ottobre 1936-XIV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire nove milioni per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia.

(4176)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con nota 19 ottobre 1936-XIV, n. 11205-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 17 luglio 1936-XIV.

(4177)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 22 ottobre 1936-XIV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, relativo al trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e alla iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(4178)

## MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 21 ottobre 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in A. O..

(4179)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicola » di Mileto (Catanzaro).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
*istituito con R. D. L. 12 marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia:

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicola » di Mileto (Catanzaro) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Guglielmo Russo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicola » di Mileto (Catanzaro), ed i signori avv. Silvio Colloca, avv. Francesco Naccari e cav. Antonio Colloca sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

*Il Governatore della Banca d'Italia*
*Capo dell'Ispettorato*:
AZZOLINI.

(4165)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.